

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/07/2003 N. 10/R e s.m.i.- concessione di derivazione d'acqua dal Canale Moirano Lemina a sua volta derivante dal T. Chisone in Comune di Pinerolo ad uso energetico

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 781 del 26/02/2026:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di assentire a Società Idroelettrica Alpi Marittime - P. IVA 03897980045 - con sede legale in Fossano Via Macallè n. 35 la concessione di derivazione d'acqua dal canale Moirano Lemina, a sua volta derivante dal T. Chisone in Comune di Pinerolo in misura di litri/sec massimi 2000 e medi 1150 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 5,40 la potenza nominale media di kW 60,85, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare sottoscritto in data 24/02/2022 rep. n. 12, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
- 4) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) che è fatta salva l'eventuale necessità di presentazione, presso i Comuni interessati, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs 3.3.2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento;
- 7) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
- 9) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 24/02/2022

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale di opere di un'altra utenza preesistente, non essendo stata acquisita agli atti una specifica convenzione di corso debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 con il Consorzio Irriguo Moirano Lemina e il Comune di Pinerolo, la stessa è definita all'art. 10 del presente disciplinare.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 10 - CORSO DELL'ACQUA

10. 1 Considerato che la S.I.A.M. s.r.l. è considerata un utilizzatore di acqua, a seguito della concessione di derivazione dal Torrente Chisone, e che il Consorzio provvede a tutte le opere di manutenzione ordinaria e in parte straordinaria dei canali stessi di adduzione, la S.I.A.M. s.r.l., quale contributo a dette spese, corrisponderà al Consorzio un contributo annuo a dette spese di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00). Il pagamento verrà corrisposto in due rate secondo le seguenti scadenze: entro il mese di Agosto per il periodo 01/01 – 30/06 e entro il mese di Febbraio per il periodo 01/07 -31/12. La decorrenza del pagamento avverrà a partire dal 1° anno successivo alla data di ultimazione dei lavori di realizzazione degli impianti comunicata in Comune. Il contributo spese versato dalla S.I.A.M. s.r.l. al Consorzio sarà aggiornato ogni cinque anni, senza necessità di ulteriore richiesta alle singole scadenze, salvo comunicazione della percentuale dell'aggiornamento in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI intervenuta nei 5 anni precedenti o altri indici indicatori.

La società S.I.A.M. s.r.l. s'impegna a tenere indenne il Consorzio ed il Comune di Pinerolo per qualsiasi danno provocato da mancato o difettoso funzionamento dell'impianto idroelettrico e dei suoi componenti e per i relativi obblighi di manutenzione.

10.2 La società SIAM s.r.l. s'impegna a mantenere, a proprie spese e cura, la pulizia delle sponde del canale dalla vegetazione a valle del Salto Mulino "Passet & Pisanchi" per tutta la durata della concessione, per un tratto pari a circa 70 metri a valle dall'uscita del canale coperto dal condominio. Gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale idroelettrica e dei relativi impianti gravano esclusivamente sulla Società S.I.A.M. s.r.l. Sono inoltre a carico della stessa gli oneri di spurgo dell'intero tratto di canale posto al di sotto dell'edificio che ospita la centrale idroelettrica, sia a monte, sia a valle del salto idraulico, compresi gli eventuali oneri di

autorizzazione e corresponsione di canoni derivanti dalla messa in secca del Canale Moirano, secondo quanto disciplinato dall'art.12 della L.R. 37/2006 e smi e dalla D.G.P. 282/332645/2007 del 27/03/2007 e smi. L'esecuzione di detti interventi deve essere preventivamente concordata con il Consorzio/Comune.

10.3 La Società S.I.A.M. s.r.l. s'impegna al pagamento di un corrispettivo fisso annuo da versare direttamente al Comune stesso entro il 30 novembre di ogni anno, oggi pari ad una percentuale sul fatturato e precisamente il 3,00% (tre/00 per cento). Tale somma verrà versata direttamente al Comune di Pinerolo in quanto proprietario del canale, oltre a quanto previsto dall'art. 10.1 a favore del Consorzio, a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori comunicata in Comune.

Nei casi in cui il corrispettivo annuo derivato dalla vendita di energia elettrica prodotta e da ogni forma di contributi aggiuntivi derivanti dalla

tipologia di impianto FER superi il valore di 65.000,00 Euro, (diconsi sessantacinquemila/00) la Società S.I.A.M. s.r.l. si impegnerà al pagamento a favore del Consorzio di una percentuale del 10% (dieci per cento) sulla quota eccedente l'importo. Il pagamento di quanto sopra verrà corrisposto entro il mese di febbraio dell'anno successivo per il periodo 01/01-31/12.

10.4 In considerazione della funzione di smaltimento delle acque meteoriche del canale Moirano e del sistema di canali, bealere, ecc. ad esso connesso, senza nulla dovere alla Società S.I.A.M. s.r.l. a qualsivoglia titolo, il Consorzio ed il Comune possono, in caso di eventi meteorologici o di altra origine, esigenza e natura, come normalmente avviene, a loro insindacabile giudizio, ridurre o interrompere del tutto il prelievo dell'acqua dal Chisone e conseguentemente il flusso del canale Moirano, nessuna eccezione o pretesa di indennizzo potrà mai essere accampata dall'utilizzatore per il fatto che la portata del canale sia ridotta o temporaneamente interrotta per casi di cui sopra.

10.5 nel caso in cui vengano concessi incentivi sulle produzioni dell'energia da parte del G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) eventuali interruzioni del flusso d'acqua dovranno essere certificate al fine di poter prorogare il periodo incentivato dello stesso periodo di fermo impianto per cause di forza maggiore.

10.6 Ai fini della presente scrittura sono da intendersi interventi di manutenzione ordinari in capo al Consorzio: a) il ripristino (parziale o totale) dell'appresamento precario (diga in terra e savanella di convogliamento verso il paratronchi); b) la pulizia periodica del canale per l'asportazione del materiale accumulato, nel tratto compreso tra la presa sul Chisone e la ripresa del Lemina e per tutto il tratto urbano, ad esclusione di quanto previsto dal punto 10.2 Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualora questi prevedano la temporanea sospensione o limitazione dell'erogazione dell'acqua, il Consorzio s'impegna a darne comunicazione tempestiva alla Società S.I.A.M. s.r.l. e concordare le relative tempistiche di intervento. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui sopra sono a carico del Consorzio per il solo periodo irriguo (01/04-30/09) . Per i restanti periodi, al di fuori della stagione irrigua, i costi degli interventi di cui sopra saranno ripartiti fra gli utenti idroelettrici presenti sul canale in quota proporzionale alle potenze medie degli impianti (dati presi dalle concessioni di derivazione rilasciate).

10.7 Ai fini della presente scrittura sono da intendersi interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi non indicati al precedente punto 10.6. Competono al Consorzio ed al Comune di Pinerolo: a) l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della presa e/o dei tratti del canale coutilizzati; b) l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria quali ad esempio il ripristino parziale o totale durante la stagione irrigua (1/4 – 30/9) dell'appresamento precario dal Torrente Chisone a seguito di eventi di piena;

c) l'esecuzione degli interventi al precedente punto b), al di fuori della stagione irrigua sopra definita , è a carico degli utenti idroelettrici. Nei casi di cui al punto a) del presente articolo, il Consorzio è tenuto ad informare e, se possibile, a concordare con congruo anticipo, modi e tempi di esecuzione con la Società S.I.A.M. s.r.l. Nei casi di cui al punto b) del presente articolo, il Consorzio è tenuto ad informare la Società S.I.A.M. s.r.l. Gli oneri derivanti dagli interventi di manutenzione straordinaria saranno: 1) casi a e b : a carico del Consorzio/Comune, secondo la

convenzione in essere; 2) caso c: ripartiti in quota proporzionale agli utenti idroelettrici presenti sul Canale, e il Consorzio si impegna a far partecipare alle spese di cui sopra proporzionalmente alla potenza del salto, i titolari dei predetti impianti.

In caso di fermo impianti per assenza di acqua come causa indipendente dalla volontà del consorzio e del Comune resta inteso che per i mesi di mancata produzione il canone dovuto agli enti verrà ridotto in proporzione ai mesi di fermo degli impianti stessi.

Quanto indicato nel presente articolo potrà essere superato da diverso accordo sottoscritto tra le parti e trasmesso agli atti dell'Amministrazione.

Art. 11 - DEFLUSSO ECOLOGICO - RILASCIO

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale il rilascio del Deflusso Ecologico, richiesto dalla Autorità di Bacino del Fiume Po, non è dovuto. L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento tale valore a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo nei corpi idrici artificiali.

(... omissis ...)"